

1.	Le imposte di successione e di donazione in Svizzera	23
1.1	Premessa di ordine generale	24
1.2	Modi di calcolare l'imposta. Situazione generale	25
1.3	Le imposte di successione e di donazione nei rapporti intercantionali	27
1.4	Le imposte di successione e di donazione nel diritto fiscale ticinese	31
1.4.1	Premessa	31
1.4.2	L'imposta di successione ticinese	32
1.4.3	L'imposta di donazione ticinese	37
1.4.4	Il trattamento fiscale riservato, ai fini delle imposte di successione e di donazione, al conferimento di beni ad un trust, ad una fondazione di famiglia del Liechtenstein o ad una fondazione di famiglia del diritto svizzero da parte di una persona domiciliata o dimorante fiscalmente nel Canton Ticino	39
1.4.4.1	Il trattamento fiscale riservato ai beni devoluti ad un trust	40
1.4.4.2	Il trattamento fiscale riservato alla devoluzione di sostanza ad una fondazione di famiglia del diritto del Liechtenstein	46
1.4.4.3	Il trattamento fiscale riservato alla devoluzione di sostanza ad una fondazione di famiglia del diritto svizzero	48
2.	Le imposte di successione e di donazione svizzere nei rapporti internazionali	51
2.1	Premessa	52
2.2	Il diritto fiscale internazionale	52
2.3	Il modello di convenzione dell'OCSE	53
2.4	L'imposta di successione nei rapporti internazionali	54
2.4.1	L'imposta di successione e le norme di diritto civile e di diritto internazionale privato che la possono influenzare	54
2.4.1.1	Premessa	54

2.4.1.2	La legge federale sul diritto internazionale privato	55
2.4.1.2.1	La LDIP e il regime dei beni tra i coniugi	55
2.4.1.2.2	La LDIP e il diritto successorio	56
2.4.1.3	I trattati bilaterali in materia successoria	56
2.4.1.3.1	In generale	57
2.4.1.3.2	Il Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868, stipulato con l'Italia	57
2.4.2	L'imposizione delle successioni nei rapporti internazionali in assenza di una convenzione in materia di doppia imposizione	58
2.4.3	L'imposizione delle successioni nei rapporti internazionali in presenza di una convenzione intesa ad eliminare la doppia imposizione	60
2.4.3.1	Gli Stati con i quali è stata stipulata una convenzione	60
2.4.3.2	Alcuni aspetti relativi alle convenzioni in materia di imposte sulle successioni	60
2.4.3.3	Relazione tra norme convenzionali e diritto interno	62
2.4.3.4	La valutazione della sostanza facente parte di una successione. Natura e portata delle decisioni di autorità fiscali estere	63
2.4.3.5	Il domicilio fiscale	64
2.4.3.6	L'imposizione dei beni facenti parte di una stabile organizzazione o di una base fissa che serve all'esercizio di una libera professione o di una professione di carattere analogo	68
2.4.3.7	La deduzione dei passivi e l'imposizione dei legatari e degli eredi	70
2.4.3.8	I metodi utilizzati per eliminare la doppia imposizione	74
2.4.3.9	La procedura di conciliazione	76
2.4.3.10	Lo scambio di informazioni nell'ambito delle convenzioni in materia di doppia imposizione	79
2.4.3.11	Il trattamento fiscale del diritto di usufrutto	80
2.4.3.11.1	Il trattamento fiscale del diritto di usufrutto costituito mortis causa	81
2.4.3.11.2	Il trattamento fiscale del diritto di usufrutto preesistente	84
2.4.3.12	Il trattamento fiscale delle prestazioni annue a titolo gratuito, delle pensioni e delle rendite	85
2.4.3.13	Introduzione all'esame delle principali norme contenute nelle singole convenzioni	85

3.	La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale tedesca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni	89
3.1	Introduzione	90
3.2	Le successioni oggetto della convenzione	94
3.3	Le imposte oggetto della convenzione	95
3.4	Il domicilio fiscale	96
3.5	Il diritto applicabile	112
3.6	L'imposizione dei beni immobili	112
3.7	L'imposizione dei beni che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa	113
3.8	L'imposizione dei beni costitutivi di una base fissa che serve all'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività di carattere analogo	115
3.9	L'imposizione delle partecipazioni a società di persone, dei crediti che un socio ha verso la società e dei beni negoziabili ceduti alla stessa	115
3.10	L'imposizione delle navi, dei battelli e degli aeromobili	119
3.11	L'imposizione degli altri beni	119
3.12	La deduzione dei debiti	120
3.13	L'eliminazione della doppia imposizione	121
3.14	I diritti di imposizione concorrenti a favore della RFT	121
3.15	La procedura di conciliazione	125
3.16	Lo scambio di informazioni	126
3.17	La parità di trattamento	127
3.18	Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari	127
3.19	L'imposizione della sostituzione fedecommissaria	128
3.20	L'applicazione dell'art. 12 par. 3 alle imposte di donazione	129

4.	La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie	133
----	---	-----

4.1	Introduzione	134
4.2	L'imposizione dei beni immobili	137
4.3	L'imposizione limitata negli USA della successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera, considerata "nonresident and not citizen of the US" dal fisco statunitense	138
4.4	L'imposizione limitata in Svizzera della successione di una persona domiciliata negli USA o cittadina degli USA	139
4.5	L'imposizione illimitata di una successione sia in Svizzera sia negli USA	140
4.6	La procedura di conciliazione	143
4.7	Lo scambio di informazioni	144

## 5. La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni

5.1	Introduzione	146
5.2	Le successioni oggetto della convenzione	147
5.3	Le imposte oggetto della convenzione	147
5.4	Il domicilio fiscale	148
5.5	L'imposizione dei beni immobili	150
5.6	L'imposizione dei beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o a una sede fissa	150
5.7	Il significato e la portata dell'espressione "stabile organizzazione"	151
5.8	L'imposizione dei beni facenti parte di una stabile organizzazione	151
5.9	L'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo	152
5.10	La partecipazione ad una società di persone	152
5.11	L'imposizione delle navi e degli aeromobili	152
5.12	L'imposizione degli altri beni	153
5.13	La deduzione dei debiti (passivi della successione)	156
5.14	L'eliminazione della doppia imposizione	157

5.15	Le norme particolari	157
5.16	La procedura di conciliazione	158
5.17	La parità di trattamento	158
5.18	Lo scambio di informazioni	159
5.19	Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari	159

## 6. La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni 161

6.1	Introduzione	162
6.2	Il campo di applicazione	162
6.3	Il domicilio fiscale	164
6.4	L'imposizione dei beni immobili	164
6.5	L'imposizione dei beni mobili	165
6.6	La deduzione delle passività	168
6.7	La procedura di conciliazione e lo scambio di informazioni	168
6.8	Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari	169

## 7. La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni 171

7.1	Introduzione	172
7.2	Il campo di applicazione	172
7.3	Il domicilio fiscale	173
7.4	L'imposizione dei beni immobili	173
7.5	L'imposizione degli altri beni	174
7.6	La deduzione delle passività della successione	174
7.7	L'eliminazione della doppia imposizione	174
7.8	La procedura di conciliazione	175
7.9	Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari	175
7.10	La clausola della parità di trattamento	175

8.	La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni	177
8.1	Introduzione	178
8.2	Il campo di applicazione	179
8.3	Il domicilio fiscale	179
8.4	L'imposizione dei beni immobili	180
8.5	L'imposizione dei beni che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa	180
8.6	L'imposizione dei beni costituenti una base fissa che serve all'esercizio di una professione liberale o di un'altra attività di carattere analogo	181
8.7	L'imposizione delle partecipazioni a società di persone	181
8.8	L'imposizione delle navi, dei battelli e degli aeromobili	182
8.9	L'imposizione degli altri beni	182
8.10	La deduzione delle passività della successione	182
8.11	L'eliminazione della doppia imposizione	183
8.12	La procedura di conciliazione	183
8.13	Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari	184

9.	La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni	185
9.1	Introduzione	186
9.2	Il campo di applicazione	186
9.3	Il domicilio fiscale	187
9.4	L'imposizione dei beni immobili	187
9.5	L'imposizione degli altri beni	188
9.6	I beni imponibili nell'altro Stato contraente	188
9.7	La deduzione delle passività della successione	188
9.8	La procedura di conciliazione	189

10.	La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni	191
10.1	Introduzione	192
10.2	Il campo di applicazione	192
10.3	Il domicilio fiscale	193
10.4	L'imposizione dei beni immobili	194
10.5	L'imposizione degli altri beni	194
10.6	I beni imponibili nell'altro Stato contraente	194
10.7	La deduzione delle passività della successione	194
10.8	La procedura di conciliazione	195

11.	La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni	197
11.1	Introduzione	198
11.2	Il campo di applicazione	200
11.3	Il domicilio fiscale	200
11.4	L'imposizione dei beni immobili	201
11.5	L'imposizione degli attivi di una stabile organizzazione e dei beni costituenti una base fissa che serve all'esercizio di una libera professione	201
11.6	L'imposizione delle navi e degli aeromobili	202
11.7	L'imposizione degli altri beni	203
11.8	La deduzione delle passività della successione	203
11.9	I metodi per eliminare la doppia imposizione	203
11.10	La procedura di conciliazione	204
11.11	Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari	205
11.12	La clausola della parità di trattamento	205

<b>12.</b>	<b>La convenzione stipulata tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni</b>	<b>207</b>
12.1	Introduzione	208
12.2	Il campo di applicazione	208
12.3	Il domicilio fiscale	209
12.4	L'imposizione dei beni immobili	209
12.5	L'imposizione dei beni mobili facenti parte di aziende	209
12.6	L'imposizione dei beni mobili che fanno parte di installazioni permanenti che servono all'esercizio di una professione liberale	210
12.7	L'imposizione degli altri beni	210
12.8	Le norme particolari in materia di imposizione dei beni successoriali	210
12.9	La deduzione delle passività della successione	211
12.10	La procedura di conciliazione	212
12.11	Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari	213
12.12	La clausola della parità di trattamento	213
<b>13.</b>	<b>I rapporti con l'Italia</b>	<b>215</b>
13.1	Premessa	216
13.2	La reintroduzione delle imposte sulle successioni e sulle donazioni in Italia	216
13.2.1	Introduzione	216
13.2.2	I trasferimenti imponibili	217
13.2.3	I trasferimenti esenti	218
13.2.4	I debitori dell'imposta. La base imponibile	219
13.2.5	I criteri di valutazione dei beni	221
13.2.6	Le aliquote	222
13.2.7	La detrazione dell'imposta di successione pagata in uno Stato estero	222
13.2.8	La presentazione del modulo "Dichiarazione di successione"	223
13.2.9	L'imposta di donazione	223
13.2.10	Gli altri tipi di imposta	224



13.2.11	I gradi di parentela	224
13.2.12	L'aggiornamento degli importi esenti	225
13.2.13	Precisazioni	225
13.3	Le conseguenze nei rapporti italo-ticinesi della reintroduzione in Italia delle citate imposte	226
13.4	La notifica al fisco ticinese di fattispecie fiscalmente rilevanti in presenza di una documentazione carente	227
13.5	I rapporti di diritto civile in materia di successione	227
14.	Gli accordi di reciprocità in materia di esenzione dalle imposte di successione e di donazione	233
15.	Convenzioni ed accordi relativi ai privilegi fiscali riconosciuti alle missioni diplomatiche, alle sedi consolari nonché alle organizzazioni internazionali e al loro personale	239
16.	L'imposta di donazione nei rapporti internazionali	241
17.	Casi pratici	243
A.	Caso pratico di applicazione della convenzione stipulata con la Repubblica austriaca	244
B.	Caso pratico di applicazione della convenzione stipulata con la Repubblica federale tedesca (RFT)	252
C.	Caso pratico di applicazione della convenzione con gli Stati Uniti d'America (USA)	265
D.	Caso di successione avente per oggetto relazioni con l'Italia (Stato con il quale non è stata stipulata una convenzione ai fini di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni)	273
18.	Bibliografia	277

## Convenzioni allegate

287

Convenzione intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte di successione tra la Confederazione Svizzera e	
la Repubblica federale tedesca (RFT)	288
gli Stati Uniti d'America (USA)	298
il Regno Unito	303
la Repubblica Francese	314
il Regno di Danimarca	329
la Repubblica d'Austria	337
la Repubblica di Finlandia	343
il Regno di Norvegia	347
il Regno di Svezia	352
il Regno d'Olanda (Paesi Bassi)	360
Modello di convenzione dell'OCSE concernente le successioni e le donazioni del 1982	365
Accordo con il Governo della Repubblica francese concernente il trattamento delle liberalità fatte a scopi di pubblica utilità, del 30 ottobre 1979	379